NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIA' PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Art. 8

Tutela giurisdizionale

Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla meta'.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1989, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-asilo-politico-di-ingresso-e-soggiorno/art-8-tutela-giurisdizionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it